

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****27.02.2009****N. 190****Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale con le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale per l'utilizzo del servizio CUP WEB.**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'intesa in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

## VISTI:

- L'art. 2 del suddetto Accordo, che definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale e aziendale;
- L'art. 4, che prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
- L'art. 14 che individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

## RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 934 del 5 agosto 2005, ad oggetto l'istituzione del Comitato Permanente Regionale, deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 24 del citato Accordo Collettivo Nazionale, alla definizione degli Accordi Regionali;
- n. 234 del 17 marzo 2006, ad oggetto l'approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i MMG;
- n. 378 del 11 aprile 2008, ad oggetto l'approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale relativo all'utilizzo del personale di studio e ai servizi di prenotazione CUP presso gli studi medici;

CONSIDERATO che in data 12 febbraio 2009 si è proceduto, in sede di Comitato Permanente Regionale, a stipulare l'accordo integrativo relativo all'utilizzo del sistema di prenotazione via web dagli studi medici (CUP WEB);

CONSIDERATO che tale Accordo completa un percorso già avviato con la citata deliberazione n. 378/2008, permettendo ai pazienti di avere a disposizione la prenotazione delle prestazioni specialistiche (esami, diagnostica strumentale, visite) all'atto della prescrizione da parte del medico di famiglia;

RICORDATO che tale obiettivo fa parte anche del Piano Regionale per il contenimento dei tempi e delle liste di attesa di cui alla deliberazione n. 129/2007;

EVIDENZIATO che le risorse necessarie all'attuazione dell'Accordo in argomento devono essere attinte dai fondi contrattuali ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17 ed ex art. 25 comma 3 lett. d) dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, e che quindi l'accordo medesimo non genera oneri ulteriori a carico delle Aziende Sanitarie;

RITENUTO quindi di approvare l'accordo tra Regione e OO. SS. dei Medici di Medicina Generale per l'utilizzo del servizio CUP WEB, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e necessaria;

Su proposta dell'Assessore incaricato alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è approvato l'Accordo tra Regione e OO. SS. dei Medici di Medicina Generale per l'utilizzo del servizio CUP WEB, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;

L'attuazione dell'Accordo non genera oneri ulteriori a carico delle Aziende Sanitarie;

L'Accordo entra in vigore dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Mario Martinero

(segue allegato)

**ACCORDO TRA REGIONE E OO. SS. DEI MMG  
UTILIZZO DEL SERVIZIO CUPWEB**

A integrazione dell'Accordo Regionale di cui alla deliberazione n. 378 dell'11 aprile 2008, si conviene quanto segue:

**ART. 1**

Con il presente accordo si dà attuazione a quanto previsto al punto 2 dell'Accordo regionale "Personale di studio e servizi di prenotazione CUP", fermi restando gli accordi già in essere presso le Aziende relativi all'utilizzo delle prenotazioni CUP via Web da parte dei Medici di Medicina Generale.

In caso una Azienda intendesse modificare l'Accordo aziendale già esistente dovrà tendere ad uniformarsi al presente.

**ART. 2**

1. La remunerazione dei medici avviene con criteri di proporzionalità e a quota capitaria. L'ammontare annuo della remunerazione del singolo medico si calcola secondo la seguente formula:

**indicatore (R) X num. pazienti in carico X quota capitaria**

dove:

<b>N° prenotazioni eseguite presso lo studio MMG</b>	
<b>R =</b>	<b>-----X100</b>
<b>(N° prenot. eseguite c/o lo studio MMG+N° prenot. eseguite c/o altri sportelli)</b>	

e la quota capitaria massima è pari a € 3,00.

2. L'individuazione del MMG prescrittore ai fini del calcolo di cui sopra avviene utilizzando il "codice ricetta".
3. Le parti convengono di stabilire una prima fase sperimentale della durata di un anno con inizio **01/01/2009** e termine il **31/12/2009**, ed una seconda fase "a regime" con inizio **01/01/2010**, rispettivamente denominate **fase A** e **fase B**.

**Fase A :**

- Per i MMG che hanno frequentato il primo corso di formazione e che hanno iniziato a prenotare, dal 01/10/2008 al 31/12/2008 vengono stabiliti i seguenti incentivi mensili:

R >= 50%	€ 0,25 per assistito
25% <= R < 50%	€ 0,08 per assistito
R < 25%	Nessun compenso

- A partire dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2009 si stabiliscono le seguenti due fasce corrispondenti ai seguenti incentivi:

R $\geq$ 50%	€ 2,50 per assistito
25% $\leq$ R < 50%	€ 1,00 per assistito
R < 25%	Nessun compenso

### **Fase B :**

- Dal 1/1/2010:

R $\geq$ 50%	€ 3,00 per assistito
25% $\leq$ R < 50%	€ 1,00 per assistito
R < 25%	Nessun compenso

**(il totale dell'incentivo non può comunque superare € 3,00 a quota capitaria/anno)**

La valutazione del raggiungimento dell'obiettivo verrà effettuata mensilmente e la relativa retribuzione sarà determinata in dodicesimi. La retribuzione degli incentivi avviene di norma con cadenza trimestrale o in base ad intese aziendali.

### ART. 3

Vengono definite altresì le seguenti indennità onnicomprensive :

- **€ 300,00 onnicomprensive** per partecipazione alla gestione dei costi della linea ADSL . Detto incentivo viene corrisposto alla fine di ogni anno solare e rapportato al raggiungimento mensile dell'obiettivo **minimo** 25%  $\leq$  R < 50%) da parte di almeno un componente se si tratta di MMG appartenenti a Medicina di Gruppo (es. se l'obiettivo minimo è raggiunto su tutti i 12 mesi = quota intera, se l'obiettivo minimo è raggiunto solo su 10 mesi = € 300,00/12 x 10 ecc.)
- **Per la sola Fase A** del progetto , la quota di indennità di € 300,00 viene corrisposta ad inizio sperimentazione per i MMG che hanno iniziato a prenotare dal 01/01/2009. Per i MMG che hanno iniziato l'attività di prenotazione dal mese di Ottobre 2008 viene riconosciuta una quota pari a € 25,00 per mese di attività e per il periodo 01/10/2008 - 31/12/2008.

La quota relativa alla partecipazione ai costi della linea ADSL verrà versata al MMG intestatario dell'abbonamento/contratto con il gestore della linea stessa, o ripartita in tante parti quanti sono i MMG intestatari dell'abbonamento/contratto con il gestore della linea ADSL , secondo intese aziendali.

### ART. 4

Le AASSLL si impegnano a trasmettere ai MMG partecipanti al progetto un report periodico (a cadenza almeno trimestrale) contenente almeno il seguente set di dati:

- ✓ Nome e Cognome Assistito
- ✓ C.F. dell'Assistito

- ✓ Data e ora prenotazione
- ✓ Codice ricetta
- ✓ Codice prestazione prenotata
- ✓ Per ogni richiesta la sede di prenotazione

#### ART. 5

Le risorse per l'attuazione del presente accordo sono attinte dai fondi ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17 e dai fondi ex art. 25 comma 3 lett. d).

#### ART. 6

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia a quanto previsto dall'Accordo di cui alla DGR 378/2008, e agli accordi nazionali e regionali in materia.

#### **Dichiarazione congiunta**

- Le parti concordano sull'opportunità che il codice ricetta possa essere acquisito dall'operatore con una penna ottica. A tal fine saranno effettuati gli opportuni approfondimenti tecnici ed economici.

Letto approvato e sottoscritto il ..... 2009

L'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini.....

Il Segretario Regionale FIMMG .....

Il Segretario Regionale SMI .....

Il Segretario Regionale Intesa Sindacale .....

Il Segretario Regionale FP CGIL Medici .....